

Dipartimento Politiche dei Servizi e del Terziario
Tlc, Poste, Spettacolo, Editoria
Credito e Assicurazioni
Authority
Politiche dell'edilizia e delle infrastrutture
Politiche dell'immigrazione, socio-assistenziali, della famiglia
Volontariato
Giustizia, sicurezza e legalità

PROPOSTA CISL
SULLE INDICAZIONI OPERATIVE DA FORNIRE ALLE STAZIONI APPALTANTI IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 21 MARZO 2023 RECANTE "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78"

La **CISL** propone le seguenti indicazioni operative da fornire alle Stazioni Appaltanti in merito alla corretta applicazione dell'articolo 11 – "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo pagamento" del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

- a) Facendo riferimento anche a quanto previsto all'art. 41, comma 13, del nuovo codice dei contratti pubblici, inserire che il costo del lavoro per il personale impiegato, da riportare in apposite tabelle ministeriali, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specificando che nel costo del lavoro va ricompresa anche la parte normativa dei contratti, così come stabilito anche dalla nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 687 del 19 aprile 2023;
- b) Determinare che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, viene definito a seguito dell'attività oggetto di appalto e non dall'attività prevalente esercitata dall'impresa. Dalla attività oggetto dell'appalto risalire alla macro-attività e poi al settore e quindi al contratto collettivo nazionale di lavoro maggiormente applicato tramite il sistema di codice alfanumerico del Cnel;
- c) Inserire che in caso di non applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli operatori economici devono garantire ai dipendenti le stesse tutele e non tutele equivalenti;
- d) Necessario fornire indicazioni univoche alle Stazioni Appaltanti sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Prevedere la redazione dei bandi di gara tipo e dei contratti tipo, previsti in Legge Delega sulla revisione dei Contratti pubblici e affidati all'ANAC nella loro redazione, rientranti nell'opera di digitalizzazione delle procedure, e che permettano una uniformità nella fase di bando e di stipula contrattuale. L'uniformità documentale permetterà l'inclusione di importanti istituti come ad esempio la retribuzione, l'orario di lavoro, il trattamento per malattia e infortuni, ferie e permessi, diritto allo studio, salute e sicurezza, clausola sociale, ecc. Va inclusa, relativamente alle soglie di rilevanza europea, la previsione di una contrattazione di

anticipo, con la Stazione Appaltante, che garantisca le opportune tutele previste nell'articolato normativo.

- e) Rendere obbligatorio il Mo.C.O.A. – Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti – gestito dall'Inps, (fatto salvo il Durc di congruità in edilizia, obbligatorio dal 1 novembre 2021, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse), rafforzando e prevedendo in ogni bando di gara per lavori, l'acquisizione del DOL – durc on line e relativo calcolo della congruità, anche attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Questo seguendo quanto enunciato dal codice stesso al comma 6 dell'art. 11 e ai commi 7, 8, e 14 dell'art. 19;
- f) Le Stazioni Appaltanti sottoscrivano specifici protocolli con le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per verificare il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare, la clausola sociale, normare il subappalto, seguendo quanto previsto dal comma 5 art.11 e rafforzino la relazione con le Stazioni Appaltanti nel caso di intervento sostitutivo per mancati pagamenti retributivi e contributivi, comma 6 del sopra citato articolo;
- g) In riferimento all'art. 110, comma 4 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, laddove prevede che “non sono invece ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente”, si ritiene realizzare questo principio proprio con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e Associazioni Imprenditoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ribadendo quanto espresso dal Consiglio di Stato e citato al punto c). Fondamentale la trasparenza negli affidamenti, come stabilito all'art. 28, attraverso strumenti quali la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
- h) A supporto di tutti i punti precedentemente enunciati, rafforzare la previsione del legislatore all'art. 109 comma 1 e 2, affidato all'ANAC come parte relativa del fascicolo virtuale operatore economico, sul sistema di monitoraggio delle prestazioni dell'operatore economico.

Roma, 12 giugno 2023